

**Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
Il Presidente**



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Oggetto: Aggiornamenti politica vaccinale
operatori CRI

Alla c.a. Presidenti Comitati Regionali
Presidenti Comitati Territoriali
Delegato Nazionale Salute
Referenti del Tavolo Responsabilità Sanitaria
Delegati Territoriali Salute
E p.c. Consiglio Direttivo Nazionale
Segretario Generale
Segretari Regionali
Direttori di Area

Carissimi Presidenti, Delegati e Referenti,

faccio seguito alle note prot. nn. 28854 e 29169 inviate il 28 e il 30 giugno 2021 in materia di **politica vaccinale** dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, per ulteriori aggiornamenti alla luce dell'entrata in vigore del d.l. 10 settembre 2021, n. 122 (che si allega) e del decreto legge sull'impiego di certificazioni verde in ambito lavorativo, che non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dovrebbe entrare in vigore il 15 ottobre (disponibile online in bozza).

A tal fine l'Associazione, imponendo sin dallo scorso giugno l'obbligo vaccinale per gli operatori CRI, a titolo volontario o dipendente, che svolgono servizi di interesse sanitario o comunque "a rischio", ha intrapreso con alcuni mesi di anticipo lo stesso percorso che sta seguendo oggi il Governo. Alla base vi è l'esigenza di prevenire il contagio, a tutela della salute pubblica e in special modo dei più fragili, e contrastare in maniera efficace e duratura la pandemia.

Le recenti misure di legge, poc'anzi citate, vanno infatti verso la stessa direzione avviata dalla CRI: garantire la massima diffusione della vaccinazione, in quanto unico strumento utile per sradicare definitivamente il virus SARS-Cov19 e garantire la ripresa delle attività, economiche e sociali.

Le misure imposte dalla legge per perseguire questo risultato vanno in una duplice direzione:

a) obbligo vaccinale per quanti siano *"operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43"* (art. 4, comma 1, d.l. 1° aprile 2021, n. 44) o che, indipendentemente dalla natura dell'attività, svolgano la propria prestazione di lavoro a qualunque titolo presso "strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie" (art. 2, d.l. 10 settembre 2021, n. 122);

b) obbligo di certificazione verde per tutti i lavoratori, pubblici e privati, e anche per tutti quanti prestino attività di volontariato, in ambito lavorativo pubblico e privato (art. 1 e 3, d.l. in bozza). La certificazione verde, comunemente nota come "Green pass" è conseguibile – allo stato – anche con un tampone negativo con validità delle 48 h.

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato
Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma
Sede legale: Via Toscana, 12 - 00187 Roma
C.F. e P.IVA 13669721006
tel: +39 06-55100500
Mail: segreteria.presidente@cri.it
pec: comitato.nazionale@cert.cri.it

www.cri.it

**Un'Italia
che aiuta**

Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
Il Presidente



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Applicando questi principi di legge alla nostra Associazione, in continuità con la politica vaccinale già inaugurata e in coerenza con il ruolo di primo piano rivestito dalla CRI nella campagna vaccinale:

1. **E' obbligatorio, per tutti i volontari e dipendenti CRI, indipendentemente dalla mansione svolta, di detenere certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso alle strutture ove debbano prestare attività di lavoro o volontariato.**
2. **Ove l'attività di lavoro o di volontariato debba essere resa in "*strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie*", l'unica certificazione verde COVID-19 ammissibile è quella conseguente alla vaccinazione Covid-19.**
3. **Stesso principio del punto 2) (obbligo vaccinale) ove l'attività, indipendentemente dal luogo di fruizione, sia prestata da "*operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43*" o comunque, in linea con la circolare interna CRI prot. n. 28854 del 28 giugno 2021, nell'ambito dei cd. "servizi a rischio", tra i quali si annoverano, a titolo esemplificativo, i servizi di soccorso e trasporto in ambulanza e tutte le attività sociali erogate "in stretto contatto" con soggetti classificati nelle fasce deboli della popolazione o comunque erogate presso reparti ospedalieri.**

La decorrenza di tali obblighi (e dei conseguenti controlli) è così diversificata:

- l'obbligo per tutti, volontari e dipendenti CRI, di accedere ai luoghi di svolgimento dell'attività con certificazione COVID-19 (punto 1), è efficace dal 15 ottobre;
- l'obbligo vaccinale per quanti prestino la propria attività presso le strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (punto 2) è efficace dal 10 ottobre;
- l'obbligo vaccinale per gli operatori che svolgano servizi a rischio è già vigente dallo scorso 1° aprile, secondo l'interpretazione resa nella nota prot. n. 28854 del 28 giugno 2021.

Dalla violazione delle previsioni di legge e degli obblighi ivi previsti, conseguono **sanzioni**, interdittive (sospensione dal servizio) e pecuniarie, a cui faranno anche seguito misure disciplinari interne.

Considerato, pertanto, il rilievo sistemico tali previsioni e le responsabilità, personali e datoriali, che ne conseguono si raccomanda ai Presidenti, con il supporto dei Delegati e dei referenti, di apprestare **un'accurata sorveglianza circa il possesso delle certificazioni richieste e soprattutto di garantire il massimo rigore nell'applicazione degli obblighi**. Siamo chiamati infatti - prima di ogni altro ente - a dare l'esempio: come volontari, come dipendenti e come cittadini.

Certo che l'applicazione di tali misure costituirà l'ennesima occasione per la compattezza dell'Associazione, l'occasione mi è gradita per augurarVi buon lavoro.

Avv. Francesco Rocca